PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA
DI UN SERVIZIO TECNICO A SUPPORTO DELL'ELABORAZIONE DEL PTAV. N. 2 LOTTI

LOTTO 1 – SISTEMA FISICO AMBIENTALE - CIG 79726452C9 CPV 71356400-2

LOTTO 2 – SISTEMA INSEDIATIVO - CIG 7972660F26 CPV 71356400-2

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Con determina a contrarre n. xxx del xx/xx/2019 esecutiva ai sensi di legge,l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia ha stabilito di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse di mercato, per l'affidamento di servizi tecnici a supporto dell'elaborazione del PTAV.
L'affidamento avverrà mediante mediante RDO sul Mepa e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. -"Codice dei contratti pubblici" (in seguito: Codice).

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE

PROVINCIA DI REGGIO EMILA

Sede Legale: Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Dott. Urb. Renzo Pavignani, Responsabile della UO Ptcp, Paesaggio e SIT del Servizio Pianificazione territoriale.
Tel: 0522/444111 pec: provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it
Sito web: www.provincia.re.it

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (L.R. n. 24/2017) ridefinisce i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, modificandone la denominazione (Piani Territoriali d'Area Vasta - PTAV) e prevedendo l'adeguamento entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge stessa (1/1/2021).

Il presente appalto riguarda i servizi a supporto dell'elaborazione del suddetto strumento di pianificazione territoriale. I lotti, come meglio descritti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sono i seguenti:

- Lotto 1 - Sistema fisico ambientale

- Lotto 2 - Sistema insediativo

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta dell'appalto è di € 85.000,00 al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali al 4% e dell'IVA**.** L'appalto di servizi è suddiviso in n. 2 lotti prestazionali ai sensi dell'art. 51 del Codice:

- ***Lotto 1 - Sistema fisico ambientale*** per un importo netto pari a € 50.000,00

- ***Lotto 2 - Sistema insediativo -*** per un importo netto pari a € 35.000,00.

Ai sensi dell'art.51 comma 2 del Codice l'operatore economico potrà presentare offerta per uno o per entrambi i lotti.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008 non sussiste l'obbligo della preventiva predisposizione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha durata di 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna del servizio con l'impresa aggiudicataria.

ART. 5 METODO DI GARA

La procedura telematica si svolgerà sulla piattaforma MEPA di Consip spa -Bando -"Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale".
L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, oltre che alle relative regole tecniche e ai provvedimenti adottati dall'Agenzia per l'Italia Digitale, alle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti.

Il presente Disciplinare di gara e il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, costituiscono le Condizioni Particolari di Contratto, ossia le clausole contrattuali predisposte dalla stazione appaltante ad integrazione o in deroga al Contratto che verrà concluso nell'ambito del Sistema di e-procurement/o alle Condizioni Generali di Contratto, ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Contratto Consip del bando Servizi.
In caso di contrasto, le Condizioni Particolari di Contratto, sancite nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto Consip, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) delle citate Condizioni Generali.

5.1 Modalità procedurali

a. le dichiarazioni di tipo amministrativo relative all'ammissione alla procedura, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale, rilasciata da un ente accreditato;

b. per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii., nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

c. nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di Raggruppamenti temporanei di operatori economici o co-amministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate. L'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;

d. alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;

e. per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RdO;

In merito al funzionamento tecnico del Portale MEPA, comprese tra l'altro, la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MEPA e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto da Consip spa in qualità di gestore del sistema.

ART. 6 –DOCUMENTAZIONEDI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

6.1 Documenti di gara

La documentazione di gara che per il presente affidamento determina le Condizioni Particolari di Contratto, di cui all'art. 2, comma 2, lett.b) delle Condizioni Generali di Contratto Consip, consiste nei seguenti documenti:

- Lettera di invito generata automaticamente dal Sistema di e-procurement;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Offerta economica generata automaticamente dal Sistema di e-procurement.

6.2 Chiarimenti e comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara –ivi comprese le richieste di chiarimento, le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice –saranno gestite tramite l'apposita area **Comunicazione con i fornitori** del portale acquistinretepa.it, stante che le imprese, all'atto dell'abilitazione al MEPA, dichiarano e sottoscrivono che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, eleggono domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema.

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente **entro e non oltre il termine specificato nell'invito a presentare offerte generata automaticamente dal Sistema di e-procurement**. I quesiti presentati oltre il termine stabilito non verranno presi in considerazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte saranno rese in forma anonima, sempre tramite l'area comunicazioni della piattaforma,in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedura di affidamento non devono rientrare in alcune delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice,
Inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• possedere il godimento dei diritti civili e politici;
• non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti dell'Ente in relazione ad eventuali precedenti rapporti giuridici;
• di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna altra ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

b) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale

Al fine della candidatura, e nel rispetto di quanto sopra riportato, l'operatore economico che intenda partecipare deve possedere (ai sensi dell'art. 83 del Codice):

1) i seguenti requisiti di idoneità professionale:
- possedere l'abilitazione alla professione ed iscrizione all'ordine professionale;
- iscrizione presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente e nel relativo Registro delle Imprese di cui al D.P.R. 581/1995 per categoria pertinente (solo per le società);

Nel caso di partecipazione di società/raggruppamento/consorzi (o altre formule non individuali comunque denominate) l'iscrizione all'ordine deve essere posseduta dal Responsabile del Gruppo di lavoro della società/raggruppamento/consorzio, che va specificatamente indicato nella parte IV sez. B lett. c) del DGUE.

2) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

per il Lotto 1 Sistema fisico ambientale

2.1) comprovata esperienza nell'ambito dei servizi con riferimento al Lotto 1 in esame desumibile dal curriculum professionale;

2.2) aver svolto incarichi analoghi e nello specifico: esecuzione nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso di almeno n. 2 servizi relativamente a singole componenti di uno strumento di pianificazione territoriale e o di studi finalizzati alla loro elaborazione, qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento (analisi, valutazione e

progettazione della rete ecologica, di servizi ecosistemici e di misure di adattamento e mitigazione climatica);

per il Lotto 2 Sistema insediativo

2.3) comprovata esperienza nell'ambito dei servizi con riferimento al Lotto 2 in esame desumibile dal curriculum professionale;

2.4) aver svolto incarichi analoghi e nello specifico: esecuzione nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso di almeno n. 2 servizi analoghi alla redazione di un piano territoriale di coordinamento provinciale o piano territoriale d'area vasta ovvero di almeno 2 servizi svolti relativamente a singole componenti di uno strumento di pianificazione territoriale e o di studi finalizzati alla loro elaborazione, qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento (analisi, valutazione e progettazione del sistema insediativo, analisi dinamiche consumo di suolo);

per entrambi i Lotti:

2.5) possedere idonea conoscenza di strumenti software GIS per la gestione e l'editing di dati cartografici;

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti o consorzi anche se non ancora costituiti.

E' richiesta iscrizione alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A. con apposita abilitazione al bando "Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale".

È possibile la partecipazione ad un solo lotto del bando, oppure ad entrambi i lotti.

Nel caso di RTP i requisiti di qualificazione di cui alla lett. b) riferiti alla "capacità tecnica e professionale" devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici che intendano presentare domanda in RTP o con l'impegno di costituire un RTP ovvero in Consorzio, dovranno osservare le seguenti condizioni, la domanda di partecipazione sottoscritta, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare, dovrà essere presentata:

- in caso di RTP costituito o costituendo, da tutti gli operatori economici componenti il RTP;
- in caso di consorzio costituito, dal Consorzio medesimo e dagli operatori economici consorziati che parteciperanno alla presente procedura;
- in caso di consorzio costituendo ai sensi dell'art. 48, c. 8 del Codice, da tutti gli operatori economici che ne faranno parte;
- in caso di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. c, del Codice, dal legale rappresentante del Consorzio.

In caso di RTP già formalmente costituito o di consorzio costituito, dovrà essere allegata alla "Documentazione Amministrativa", copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza conferito dalle mandanti alla Capogruppo mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio.

In caso di RTP o Consorzio non ancora formalmente costituiti, nella dichiarazione dovrà essere specificato:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione del singolo lotto, sottoscritto da ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificata Capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- le attività saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppando e dagli operatori economici che parteciperanno all'appalto;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti gli operatori consorziati che partecipano alla presente procedura di gara.

La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una consorziata esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere tecnico per una percentuale non inferiore al 40% (quaranta percento); la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere posseduta cumulativamente, fino alla concorrenza prevista del 100%, dalle mandanti o dalle altre consorziate.

In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o di Consorzi l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico designato mandataria e del Consorzio stesso; in caso di raggruppamento temporaneo costituendo l'offerta

tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici raggruppanti.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura di affidamento in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

È vietato ai concorrenti di partecipare per ciascun lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale

È vietato al concorrente che partecipa *al singolo lotto* in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al *singolo lotto. I*n caso di violazione sono esclusi dalla procedura di affidamento sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei**

requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

7.1 - Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

L'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero l'iscrizione ad albi e/o ordini professionali, deve essere posseduta:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.2 - Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacita economica e finanziaria, nonchè tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del Codice,

direttamente dal consorzio medesimo;

b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Si precisa che per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice e possibile soddisfare i requisiti di capacita tecnico professionale mediante il c.d. "*cumulo alla rinfusa*" computando direttamente in capo al consorzio il requisito della/e consorziata/e. Pertanto, per effetto del

combinato disposto degli artt. 47 e 216, c. 14, del Codice dei contratti, nelle more dell'adozione delle Linee guida Anac sul sistema di qualificazione dei consorzi, anche per gli appalti di servizi i consorzi si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate, senza necessita di stipulare un contratto di avvalimento.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità Professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto.

ART. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica dovrà essere presentata**, entro e non oltre il termine specificato nella Lettera di invito generata automaticamente dal Sistema**, secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip spa e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.
Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente disciplinare.
Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.
La stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti di cui all'art. 79, comma 5 del Codice.

ART. 11 –SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12–CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta virtuale A contiene dichiarazioni sostitutive e integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
In base alle modalità previste dal MEPA, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa intende partecipare alla RdO (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), compilando gli appositi moduli previsti sul MEPA.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Busta A contiene:

12.1) Domanda di partecipazione utilizzando il modello "Mod. A" messo a disposizione dalla Provincia sulla piattaforma, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:
il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

12.2) Modello DGUE

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, aggiornato per la presente gara dalla stazione appaltante e messo a disposizione dalla Provincia sulla piattaforma.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore: parte precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione: Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 della presente lettera di invito, (Sezioni A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente compila soltanto la sez. A.

Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito.

12.3) Dichiarazioni Integrative

Ciascun offerente deve corredare l'offerta con le ulteriori dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello "Mod. B" messo a disposizione dalla Provincia sulla piattaforma.

Il modello dovrà essere sottoscritto con le stesse modalità previste per la domanda di partecipazione (Mod. A).

12.4) PASSOE, rilasciato dal sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS ed individuato la presente procedura, a cui si intende partecipare**.**

Il PASSOE, firmato digitalmente, dovrà ricomprendere, in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il/i PASSOE della/e impresa/e ausiliaria/e.

12.5) Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00 della Domanda di partecipazione di cui al precedente punto 15.1), con specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG, verrà richiesta l'integrazione tramite il soccorso istruttorio.

12.6) (**Documentazione ulteriore per i soggetti associati**)

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

ART. 13 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Oltre a quelle già previste in precedenza e a quelle riportate nel Capitolato Speciale d'appalto, sono cause di esclusione dalla gara:

a) la mancata redazione dei documenti in lingua italiana o, in caso contrario, non corredati di traduzione giurata;

b) il ricevimento dell'offerta oltre il termine stabilito in quanto irregolare, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del Codice;

c) l'indicazione dell'offerta economica all'interno della busta amministrativa o tecnica;

d) la presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;

ART. 14 – CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica, da compilare sulla piattaforma MEPA nell'apposito spazio, consisterà dovrà contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) **curriculum formativo e professionale del Responsabile del Gruppo di lavoro e di ciascun componente:** reso in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) che deve contenere in modo chiaro, esaustivo e sintetico il percorso formativo e le esperienze ritenute più significative per i Lotti per i quali si presenta l'offerta, nonché la conoscenza di strumenti software GIS per la gestione e l'editing di dati cartografici;

Per attestare i requisiti di capacità tecnica-professionale relativi all'esecuzione nei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso di almeno n. 2 servizi analoghi, dovranno essere specificati i relativi importi, gli Enti committenti, la data di conferimento dell'incarico, lo stato di attuazione, nonché le eventuali specializzazioni, esperienze, conoscenze specifiche acquisite.

b) relazione tecnica

La relazione per ciascun Lotto deve essere redatta in modo, chiaro, completo e dettagliato, ed in conformità alle funzionalità ed ai servizi descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed altresì ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica in modo da consentire la valutazione ai sensi della tabella sotto riportata.

La relazione dovrà essere composta da non più di 10 pagine compresi gli allegati e dovrà illustrare le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, indicative delle caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio offerto. L'operatore economico dovrà descrivere il piano di lavoro proposto evidenziando per ciascuna delle fasi previste, il percorso attuativo, lo sviluppo del processo, la metodologia, i contenuti di massima dei documenti da produrre in coerenza con le disposizioni della L.R. 24/2017 e del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La proposta tecnica deve essere redatta dettagliando per ciascuna parte anche tutti gli elementi che saranno valutati sulla base dei parametri di cui al successivo paragrafo "**Criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche – Offerta tecnica".** In tal modo si renderà più agevole la comprensione delle offerte tecniche e si permetterà un confronto oggettivo tra le diverse proposte.

I contenuti specifici oggetto dell'appalto per ciascun Lotto sono elencati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Ai fini del giudizio sui vari elementi dell'offerta, la Commissione terrà conto anche della capacità di sintesi dimostrata.

L'offerta tecnica deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal mandatario (nel caso di raggruppamenti già costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento (per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Si precisa che l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve recare alcun riferimento ai prezzi o valori economici.

ART. 15–CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere compilata secondo le modalità previste dalla piattaforma di Consip spa.
Il concorrente dovrà indicare il **ribasso percentuale offerto**. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da un procuratore munito di poteri specifici di rappresentanza.
Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, l'offerta economica è sottoscritta dall'impresa mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico del costituendo raggruppamento.
Offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni verranno escluse.

ART. 16 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice**,** secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

L'aggiudicazione avviene anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'ente.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

L'ente si riserva il diritto di non aggiudicare la gara ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In caso di parità di punteggio delle offerte presentate sarà considerata prima in graduatoria l'offerta che averà ottenuto il punteggio più alto nella parte tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'ente né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre i soggetti partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

ART. 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Offerta tecnica: punti 85

Offerta economica: punti 15

Totale: punti 100

Art. 18 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

I servizi tecnici indicati nei lotti verranno affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice mediante richiesta di offerta, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza nell'attribuzione dei pesi all'offerta tecnica, in quanto per i contenuti specifici richiesti, è prioritario valutare i contenuti scientifici e metodologici della proposta.

I pesi di valutazione proposti sono pertanto i seguenti:

- offerta tecnica: 85 punti cosi ripartiti:

A	Professionalità ed esperienza riferite allo specifico Lotto di cui:	**40**
A.1	• *Esperienza formativa e professionale attinente ai servizi oggetto di affidamento, comprensiva di pubblicazioni, ecc. (art. 7, lett. b) punto 2.1 o 2.3)*	10
A.2	• *Numero e tipologia di servizi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento specificamente evidenziati nel curriculum (art. 7, lett. b) punto 2.2 o 2.4)*	27
A3	• *Conoscenza di strumenti software GIS per la gestione e l'editing di dati cartografici desumibile dal curriculum (art. 7, lett. b) punto 2.5)*	3
B	Metodologia di lavoro proposta, riferita allo specifico Lotto, desunta da apposita Relazione, di cui:	**45**
B.1	• *Completezza e rispondenza con gli obiettivi del capitolato*	20
B.2	• *Capacità di innovazione e fattibilità della proposta (best practices applicabili con opportuni adattamenti, elementi di innovazione rispetto a prassi consolidate, capacità di inquadramento delle problematiche e definizione di soluzioni tecniche e normative*	25

- ***offerta economica: 15 punti***

OFFERTA TECNICA: Punteggio Massimo 85 punti

Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 85) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

Q(i) = A(i)+B(i)
Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima
A(i), B(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei sub criteri sopra indicati

Il punteggio verrà attribuito a ciascun dei sub criteri sopra elencati con la seguente formula:
*X(i) = p*subcrit(i)/subcrit(max);*
X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio oggetto di valutazione;
p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub criteri sopra indicati;
subcrit(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio da parte della Commissione giudicatrice secondo il prospetto sottoindcato;
subcrit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio da parte della Commissione giudicatrice secondo il prospetto sottoindcato.

La formula di cui sopra si applica a ciascuno dei sub criteri A1, A2, B1 e B2; pertanto il risultato di cui al criterio A e B è dato dalla somma dei punteggi ottenuti, secondo la formula stessa, in ciascuno dei predetti sub criteri.
Applicando la formula suddetta, come testè indicato, si procede ad una sola riparametrazione per per ciascuno dei sub criteri.

Per i suddetti sub criteri la commissione attribuisce un giudizio, con applicazione del valore numerico, come sotto indicato:

Eccellente: 1
Ottimo: 0,9
Buono: 0,8
Discreto: 0,7
Sufficiente: 0,6
Non del tutto sufficiente: 0,5
Scarso: 0,4
Molto scarso: 0,3
Insufficiente: 0,2
Quasi del tutto assente: 0,1
Non valutabile: 0

Il valore ottenuto (massimo tre decimali) verrà inserito nella formula sopra indicata al fine di procedere all'assegnazione del punteggio, per ciascun sub criterio, a ogni singolo concorrente.
Il risultato è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascun sub criterio, come sopra calcolati.

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo 15 punti

I concorrenti dovranno indicare, il ribasso in percentuale che verrà applicato all'importo a base di gara, al netto dell'IVA di legge.
Per la valutazione delle offerte si applicherà la seguente formula (vedi Linea Guida Anac):

$V(i) = 15*(R/Rmax)^{0,5}$

V(i) = punteggio attribuito
R= ribasso offerto da ciascun concorrente
Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente
0,5 = valore elevato a potenza

Si precisa che:

- la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche a operatori economici che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all'offerta tecnica, almeno il punteggio di **59,50 su 85**, dopo la riparametrazione;

- si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3 del Codice), purchè il numero delle offerte sia pari o superiore a tre. Il RUP del Comune potrà procedere alla verifica di congruità anche in altri casi.

ART. 19 –SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Tutte le sedute pubbliche verranno svolte esclusivamente in modalità digitale tramite la piattaforma MEPA di Consip spa e saranno rese note ai concorrenti tramite apposita comunicazione attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori.

ART. 20 –APERTURA DELLA BUSTA A –VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 16 settembre 2019 alle ore 9.00.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno un giorno lavorativo prima della data fissata.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica,a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare, se necessaria, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 11;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 21–COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, se questi lo richiede, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione Amministrazione trasparente la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

ART. 22–APERTURA DELLE BUSTE B E C –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 18.
L'appalto è aggiudicato all'impresa che ha ottenuto il punteggio più alto sommando quanto ottenuto nella parte tecnica e in quella economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 24.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP -che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera b), del Codice -i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4,lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La verbalizzazione sia delle sedute pubbliche che delle sedute riservate, assolve la funzione di rendere note e ufficializzare nel dettaglio le attività svolte nelle varie fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente.

ART. 23–VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, può avvalersi, se ritenuto necessario, della commissione, per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, qualora intenda avvalersi della commissione giudicatrice con il supporto della stessa, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

ART. 24–AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E STIPULA DEL CONTRATTO, CAUZIONE
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione –o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale –formulerà la proposta di aggiudicazione (nel MEPA

"aggiudicazione provvisoria") in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
Si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione (nel MEPA "aggiudicazione definitiva"), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89, e dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
Al presente appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui al medesimo articolo, comma 9.
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione (nel MEPA "aggiudicazione definitiva"), l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale** ai sensi dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità che verranno comunicate dalla stazione appaltante.
La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà espressamente prevedere quanto segue:
- essere escutibile entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente che non è concesso il beneficio della preventiva escussione ex Art. 1944 c.c.

La stessa dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Provincia di Reggio Emilia, per quanto di ragione, verso l'affidatario, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
In ogni caso la cauzione sarà svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta della Provincia di Reggio Emilia.
Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia di Reggio Emilia.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e aggiudicherà al concorrente che segue in graduatoria.
Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di accettazione dell'offerta, sottoscritto digitalmente, verrà caricato dalla stazione appaltante sulla piattaforma Mepa di Consip spa.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.
Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute -relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice.

ART. 25–DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 26–TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Reg. UE 679/2016, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Ente. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

La Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale
f.to Arch. Anna Campeol

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005